



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2015/384 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/385 della Commissione, del 3 marzo 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà (DOP)]** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/386 della Commissione, del 5 marzo 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/387 della Commissione, del 5 marzo 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/388 della Commissione, del 5 marzo 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 9
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/389 della Commissione, del 5 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 11
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/390 della Commissione, del 5 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 13
- ★ **Regolamento (UE) 2015/391 della Commissione, del 9 marzo 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini⁽¹⁾** 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

<p>★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione, del 9 marzo 2015, che chiude un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni provenienti dall'esportatore e pone termine alla registrazione di tali importazioni</p>	18
<p>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/393 della Commissione, del 9 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</p>	20

Rettifiche

<p>★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia (GU L 295 dell'11.10.2014)</p>	22
--	----

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2015/384 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione e la Repubblica del Senegal hanno negoziato un accordo di di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») della durata di cinque anni, tacitamente rinnovabile, e il relativo protocollo di attuazione («protocollo»), di durata quinquennale, che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal in materia di pesca.
- (2) L'accordo e il protocollo sono stati firmati il 20 novembre 2014 in conformità della decisione 2014/733/UE ⁽¹⁾ e si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
- (3) È opportuno approvare l'accordo e il protocollo.
- (4) L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e il relativo protocollo di attuazione sono approvati a nome dell'Unione ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste rispettivamente all'articolo 16 dell'accordo e all'articolo 13 del protocollo.

⁽¹⁾ GUL 304 del 23.10.2014, pag. 1.

⁽²⁾ L'accordo e il protocollo sono stati pubblicati nella GU L 304 del 23.10.2014, pag. 3 unitamente alla decisione relativa alla loro firma.

Articolo 3

Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio
La presidente
D. REIZNIECE-OZOLA

ALLEGATO

Ambito di applicazione del conferimento di competenza e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1. La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica del Senegal e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare le modifiche apportate al protocollo riguardo alle questioni seguenti:
 - a) revisione delle possibilità di pesca e fissazione di nuove possibilità di pesca conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo e agli articoli 6 e 7 del protocollo;
 - b) decisione delle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo e all'articolo 4 del protocollo;
 - c) condizioni (comprese le specifiche tecniche e modalità) dell'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo e all'allegato del protocollo.
2. Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:
 - a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;
 - b) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
 - c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
3. Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si prendono le necessarie disposizioni affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento che illustri gli elementi specifici della posizione proposta, per esame e approvazione.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), per l'approvazione da parte del Consiglio della posizione da esprimere a nome dell'Unione è necessaria la maggioranza qualificata dei voti. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

4. La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione.
-

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/385 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Oli de l'Empordà»/«Aceite de L'Empordà» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Oli de l'Empordà»/«Aceite de L'Empordà» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Oli de l'Empordà»/«Aceite de L'Empordà» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 358 del 10.10.2014, pag. 8.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/386 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Uno skateboard con quattro ruote, avente dimensioni di circa 80 × 27 × 17 cm, un peso di 10 kg e una capacità massima di carico di 65 kg. L'articolo è munito di un motore elettrico alimentato da due batterie ricaricabili da 24 V.</p> <p>L'articolo presenta le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le ruote sono in poliuretano e hanno un diametro di 85 mm, — solo le due ruote posteriori sono azionate da una cinghia, — la superficie dell'articolo è rivestita di uno strato antiscivolo, — il motore elettrico è montato sotto l'articolo, — la velocità varia fra 10 e 32 km/h, non vi sono freni né sistema sterzante. <p>Lo skateboard è venduto con un telecomando portatile.</p> <p>Lo skateboard è azionato da un motore elettrico controllato dalla persona che lo usa per mezzo del telecomando.</p> <p>Durante l'uso la velocità può essere regolata azionando una leva posta sul telecomando.</p>	9506 99 90	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9506, 9506 99 e 9506 99 90.</p> <p>Anche se l'articolo è azionato da un motore elettrico, possiede le caratteristiche di un articolo sportivo per il tempo libero piuttosto che quelle di un veicolo a motore in quanto, a causa dell'assenza di freni e di sistema sterzante, è necessario uno sforzo fisico per azionare lo skateboard, analogamente a quanto avviene per avviare uno skateboard non motorizzato. Di conseguenza è esclusa la classificazione alla voce 8703 come autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone.</p> <p>Considerata la velocità raggiungibile massima di 32 km/h, l'articolo non è considerato un giocattolo a ruote destinato ai bambini (cfr. anche le note esplicative della NC per la sotto-voce 9503 00 10). È pertanto esclusa la classificazione come giocattolo a ruote della voce 9503.</p> <p>Tenuto conto delle caratteristiche e della progettazione, l'articolo è destinato a essere usato come articolo sportivo per il tempo libero (skateboard). Esso va pertanto classificato nel codice NC 9506 99 90 come oggetto e attrezzo per altri sport o giochi all'aperto.</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/387 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- 1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- 2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- 3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- 4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- 5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice-NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un apparecchio elettrico che consiste in un contenitore di metallo cilindrico nel quale è incorporata una lampada che emette una radiazione ultravioletta (UV) e un modulo elettronico con indicatori luminosi che segnalano lo stato dell'apparecchio. La potenza della luce UV varia da 14 a 39 W. L'apparecchio è alimentato con una tensione normale di 220 V.</p> <p>Esso è destinato ad essere utilizzato per la depurazione fotochimica dell'acqua. La depurazione è effettuata tramite l'emissione di radiazioni UV nell'acqua che passa attraverso l'apparecchio, distruggendo così i batteri, i virus e gli altri microrganismi in essa contenuti. L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato a livello domestico, medico o industriale.</p>	8421 21 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8421 e 8421 21 00.</p> <p>L'apparecchio ha la funzione di depurazione dell'acqua, che è una funzione descritta alla voce 8421. Il fatto che i batteri, i virus e gli altri microrganismi non siano fisicamente separati ma distrutti non esclude la classificazione sotto tale voce. Questa voce comprende tutti i tipi di filtri o depuratori [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8421, punto II)]. La classificazione sotto la voce 8543 come macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove, è pertanto esclusa.</p> <p>L'apparecchio deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 8421 21 00 quale apparecchio per filtrare o depurare l'acqua.</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/388 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾ del Consiglio. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*


Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Foglio di plastica avente dimensioni di 62 cm × 52 cm × 150 µm e contenente 24 antenne. Ogni antenna è costituita da fili di rame che formano spire rettangolari piane ed è collegata a due elementi di interfaccia. La serie di antenne è costituita da tre gruppi di otto antenne, incollate l'una accanto all'altra sul foglio di plastica.</p> <p>Il foglio di plastica non contiene chip elettronici.</p> <p>Le antenne sono destinate a essere utilizzate come parti di smart card.</p> <p>Cfr. l'immagine (*).</p>	8504 50 95	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 a) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8504, 8504 50 e 8504 50 95.</p> <p>Tenuto conto del fatto che le antenne sono costituite unicamente da spire aventi la funzione di induttori, devono essere classificate nella voce 8504 come bobine di reattanza e di autoinduzione. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8548 come parti non nominate né comprese altrove nel capitolo 85.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8504 50 95 come altre bobine di reattanza e di autoinduzione.</p>

(*) L'immagine è a scopo puramente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/389 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2015****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.
- (2) Al fine di determinare il tenore di olio nei prodotti delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39 della nomenclatura combinata, la lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata stabilisce un metodo conforme alla norma elaborata dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO 2908).
- (3) Nel 2006 l'Organizzazione internazionale per la normazione ha ritirato la norma ISO 2908, che non è stata sostituita. Il Comitato europeo di normazione non ha inoltre elaborato nessuna norma EN che stabilisce un metodo equivalente alla norma ISO 2908. I laboratori doganali dovrebbero quindi avere la facoltà di applicare liberamente i metodi di lavoro opportuni da essi privilegiati intesi a determinare il tenore di olio dei prodotti delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39 della nomenclatura combinata.
- (4) È inoltre opportuno indicare chiaramente alla lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata che il tenore di olio deve essere determinato come percentuale in peso.
- (5) Di conseguenza è opportuno modificare la lettera a) della nota complementare 4 al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata sopprimendo il riferimento alla norma internazionale ritirata e chiarendo l'unità di misura in cui va espresso il tenore di olio.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la lettera a) della nota complementare 4 è sostituita dalla seguente:

«a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 % in peso, se la viscosità a 100 °C è inferiore a $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, secondo il metodo EN ISO 3104; oppure».

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/390 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2015****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.
- (2) Nella parte seconda, capitolo 20 della nomenclatura combinata, l'attuale testo della nota complementare 2, lettera a), stabilisce che il tenore di zuccheri diversi di un prodotto va calcolato in base a una cifra indicata da un rifrattometro mediante il metodo stabilito all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) I prodotti a base di alghe marine e altre alghe preparate o conservate mediante processi non contemplati al capitolo 12 della seconda parte della nomenclatura combinata, di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714 della nomenclatura combinata o di foglie di vite sono tutti classificati al capitolo 20 della seconda parte della nomenclatura combinata. Nell'applicare il calcolo ottenuto mediante metodo rifrattometrico a tali prodotti, risulta che il loro tenore di zuccheri è talmente alto da far ritenere che contengano zuccheri aggiunti ai sensi della nota complementare 3 di detto capitolo anche se non ne contengono.
- (4) Al fine di garantire una corretta classificazione di tali prodotti, è pertanto opportuno disciplinare l'uso del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) nonché l'applicazione di una formula consolidata già applicata dai laboratori doganali ai fini del calcolo del tenore di zuccheri di tali prodotti specifici che rientrano nel capitolo 20 della seconda parte della nomenclatura combinata.
- (5) Ai fini di un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione per quanto concerne la misurazione del tenore di zuccheri di vari prodotti, occorre modificare la lettera a) della nota complementare 2 al capitolo 20.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 20 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2, lettera a), è sostituita dalla seguente:

- «a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 — e moltiplicato per uno dei seguenti fattori:
- 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 93, 2008 97 e 2008 99,
 - 0,95 per i prodotti delle altre voci.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GUL 274 del 16.9.2014, pag. 6).

Tuttavia, il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio ("tenore di zuccheri"), dei seguenti prodotti classificati in questo capitolo:

- prodotti a base di alghe marine e altre alghe preparate o conservate mediante processi non contemplati al capitolo 12,
- prodotti a base di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714,
- prodotti a base di foglie di vite,

corrisponde all'indicazione numerica che risulta da un calcolo effettuato in base a misurazioni ottenute con l'applicazione del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione ("metodo HPLC"), con la seguente formula:

$$S + (G + F) \times 0,95$$

dove:

"S" è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;

"F" è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;

"G" è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

REGOLAMENTO (UE) 2015/391 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2015****relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'Autorità».
- (3) Alla ricezione di una domanda l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della stessa.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione riguardo all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) Con domanda presentata dalla Specialised Nutrition Europe (precedentemente nota come European Dietetic Food Industry Association) a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il contributo del beta-palmitato ad ammorbidire la consistenza delle feci (domanda n. EFSA-Q-2008-174 ⁽²⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, così formulata: «L'arricchimento con beta-palmitato contribuisce ad ammorbidire la consistenza delle feci, coadiuvando in tal modo un'evacuazione più frequente».
- (6) Il 21 febbraio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di beta-palmitato e l'ammorbidimento della consistenza delle feci. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (7) Con domanda presentata dalla Specialised Nutrition Europe a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti della colina e lo «sviluppo cerebrale» (domanda n. EFSA-Q-2008-134 ⁽³⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, così formulata: «La colina è necessaria per lo sviluppo cerebrale nei lattanti e nei bambini dalla nascita ai tre anni».
- (8) Il 5 maggio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere dell'Autorità secondo cui, in base ai dati forniti, l'effetto indicato, lo «sviluppo cerebrale» nei lattanti e nei bambini dalla nascita ai tre anni correlato alla colina alimentare, non è sufficientemente definito ai fini di una valutazione scientifica. In particolare l'Autorità ha ritenuto che, in base ai riferimenti forniti dal richiedente, non fosse possibile stabilire la funzione fisiologica del sistema nervoso oggetto dell'indicazione sulla salute e che l'effetto indicato è pertanto generico e aspecifico. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ EFSA Journal 2014;12(2):3578.

⁽³⁾ EFSA Journal 2014;12(5):3651.

- (9) Con domanda presentata dalla Specialised Nutrition Europe a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante «i carboidrati complessi» e il «contributo alla sazietà» (domanda n. EFSA-Q-2008-131 ⁽¹⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, così formulata: «I carboidrati complessi contribuiscono alla sazietà».
- (10) Il 5 maggio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di «carboidrati complessi» e un effetto fisiologico benefico per i lattanti e i bambini (dalla nascita ai tre anni). Secondo l'Autorità il richiedente non ha fornito elementi di prova idonei a dimostrare che un aumento della sazietà costituisce un effetto fisiologico benefico per i lattanti e i bambini. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (11) Conformemente a quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, non autorizzate mediante una decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 possono continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi dall'adozione di tale decisione, purché la domanda di autorizzazione sia stata presentata prima del 19 gennaio 2008. Di conseguenza, poiché le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento soddisfano le condizioni suddette è opportuno applicare il periodo transitorio previsto in tale articolo.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione europea a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1, impiegate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere tuttavia impiegate per un periodo massimo di sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ EFSA Journal 2014;12(5):3652.

ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), indicazione sulla salute che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini	Beta-palmitato	L'arricchimento con beta-palmitato contribuisce ad ammorbidire la consistenza delle feci, coadiuvando in tal modo un'evacuazione più frequente	Q-2008-174
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), indicazione sulla salute che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini	Colina	La colina è necessaria per lo sviluppo cerebrale nei lattanti e nei bambini dalla nascita ai tre anni	Q-2008-134
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), indicazione sulla salute che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini	«Carboidrati complessi»	I carboidrati complessi contribuiscono alla sazietà	Q-2008-131

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/392 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2015**

che chiude un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni provenienti dall'esportatore e pone termine alla registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. Misure in vigore

- (1) Nell'ottobre 2005, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 ⁽²⁾ (nel seguito «regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le aliquote del dazio antidumping erano comprese tra il 7,3 % e il 42,6 %.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 ⁽³⁾, il Consiglio ha modificato il regolamento originario e ha ridotto al 3,2 % l'aliquota del dazio antidumping per un produttore esportatore.
- (3) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 ⁽⁴⁾, misure antidumping definitive, costituite da dazi individuali compresi tra il 3,2 % e il 40,5 %, con un dazio residuo del 42,6 %, sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 ⁽⁵⁾, la Commissione ha istituito un'aliquota individuale del 32,8 % su un nuovo produttore esportatore.

2. Inchiesta attuale

- (5) Il 4 gennaio 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di apertura di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd («il richiedente»), produttore esportatore di acido tricloroisocianurico della RPC. Il richiedente affermava di non avere esportato TCCA nell'Unione europea durante il periodo dell'inchiesta iniziale e di avere iniziato ad esportare soltanto dopo la fine di tale periodo. Il richiedente affermava inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di TCCA soggetti alle misure in vigore.
- (6) La Commissione ha ritenuto gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 ⁽⁶⁾, un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 in relazione al richiedente.
- (7) In applicazione dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014, il dazio antidumping, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, è stato abrogato per quanto riguarda il richiedente. Contemporaneamente, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha chiesto alle autorità doganali di registrare le importazioni provenienti dal richiedente.

3. Ritiro della domanda

- (8) Il 28 novembre 2014 il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore». Su tali basi la Commissione ha ritenuto opportuno chiudere l'inchiesta di riesame.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 261 del 7.10.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 254 del 29.9.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 346 del 30.12.2011, pag. 6.

⁽⁵⁾ GUL 157 del 27.5.2014, pag. 80.

⁽⁶⁾ GUL 192 dell'1.7.2014, pag. 42.

4. Comunicazione delle informazioni

- (9) La Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di chiudere l'inchiesta di riesame, di istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di TCCA e di riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

5. Riscossione retroattiva del dazio antidumping

- (10) Alla luce delle conclusioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito che il riesame concernente le importazioni di TCCA fabbricato da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd e originario della Repubblica popolare cinese debba essere chiuso. Di conseguenza, la registrazione delle importazioni del richiedente dovrebbe cessare e il dazio unico per l'intero paese applicabile a tutte le altre società (42,6 %) istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 dovrebbe essere riscosso con effetto retroattivo su tali importazioni a decorrere dalla data di apertura del presente riesame.
- (11) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È chiuso il riesame relativo a un nuovo esportatore avviato dalla Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 e sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 è istituito il dazio antidumping applicabile, a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, a tutte le altre società (codice supplementare TARIC A999) della Repubblica popolare cinese.
2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, a tutte le altre società della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 2 luglio 2014 sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), che sono state registrate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014.
3. Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 della Commissione.
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/393 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	65,6
	MA	82,2
	TR	83,0
	ZZ	76,9
0707 00 05	JO	229,9
	MA	206,0
	TR	189,5
	ZZ	208,5
0709 93 10	MA	111,2
	TR	190,3
	ZZ	150,8
0805 10 20	EG	49,0
	IL	73,9
	MA	61,6
	TN	54,4
	TR	70,8
	ZZ	61,9
	ZZ	53,2
0805 50 10	TR	53,2
	ZZ	53,2
0808 10 80	BR	68,8
	CA	85,3
	CL	94,4
	MK	24,7
	US	211,2
	ZZ	96,9
	ZZ	96,9
0808 30 90	AR	116,8
	CL	128,1
	CN	90,9
	ZA	101,0
	ZZ	109,2
	ZZ	109,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295 dell'11 ottobre 2014)

A pagina 53, articolo 1, terzo comma, lettera e), punto ii):

anziché: «0,162354 EUR per pulcino di galli fino ad un massimo di 436 247 capi;»,

leggi: «0,162354 EUR per pulcino di polli rurali fino ad un massimo di 436 247 capi;».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT